N.R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ROMA

SEZIONE XVI CIVILE

Il Tribunale ordinario di Roma, in persona del Giudice designato, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. del ruolo contenzioso generale dell'anno posta in deliberazione all'udienza del 03/10/2022, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente

tra

elettivamente domiciliati in

presso lo studio del proprio difensore, avv. , che li rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione,

attori;

e

, in persona del procuratore *p.t.*, elettivamente domiciliata in presso lo studio del proprio difensore, avv. che la rappresenta e difende, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta,

convenuta;

Conclusioni delle parti:

Per gli attori: *"**A - NEL MERITO,***

***1**, - Accogliere la domanda di parte attrice perché fondata in fatto e diritto e per l'effetto rigettare le richieste e conclusioni di parte convenuta;*

***2, -** Accertare e dichiarare il diritto delle parti attrici di ottenere il rimborso della somma a loro indebitamente e fraudolentemente sottratta;*

***3, -** Accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nella fattispecie de qua e, pertanto, legittima la richiesta di risarcimento del danno;*

PER L'EFFETTO

***4**, - Accertare e dichiarare che, attesa la mancanza di colpa degli istanti nella causazione del sinistro, il diritto degli istanti ad ottenere il rimborso di quanto stornato dal conto corrente cointestato pari ad € 19.900,00 (diaciannovemilanovecento/00) per tutti i motivi sopra esposti ;*

***5, -** Accertare e dichiarare che la parte attrice non ha avuto alcuna responsabilità nella causazione dell'evento dannoso e, conseguentemente, ha diritto al risarcimento e totale ristoro del danno subito.*

In Via Subordinata

Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle richieste sopra avanzate da parte istante, si chiede che, attesa la carenza di responsabilità degli istanti nella causazione dell'evento dannoso condannare parte avversa per concorso nella causazione del sinistro al rimborso in favore degli istanti di una somma pari al 70% del danno patito pari ad € 13.930,00 o nella misura maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria.

- Con ogni consequenziale pronunzia, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Con riserva di meglio precisare la domanda ed articolare i mezzi istruttori nella opportuna sede.

Con riserva di esperimento di qualunque ulteriore azione anche penale in danno della parte convenuta".

Per la convenuta: *"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma, contrariis rejectis, rigettare le avverse domande siccome totalmente infondate in fatto e in diritto e non provate. In ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, maggiorati di spese generali e di iva e cpa".*

Codice oggetto:

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato, in qualità di correntisti della (di seguito, anche "Banca"), convenivano la stessa in giudizio onde ottenerne la condanna alla restituzione di complessivi € 19.900,00 ed il risarcimento del danno. In particolare, gli attori rappresentavano:

- che, in data 12.11.2018, sarebbe pervenuta al una comunicazione mail, apparentemente di provenienza della Banca, con la quale lo si invitava a controllare la regolarità di un bonifico europeo, cliccando su un apposito link;
- che, aperto il link e ritrovatosi su pagina web apparentemente riferibile alla Banca, il avrebbe provveduto all'annullamento di due bonifici effettuati in modalità

istantanea, del valore, rispettivamente, di € 4.950,00 ed € 14.950,00, per poi ricevere sul cellulare due sms di conferma dell'operazione;

che, desiderando ricevere notizie in merito all'avvenuto annullamento, lo stesso avrebbe tempestivamente contattato il call center della Banca;

che, nonostante le rassicurazioni fornite dall'operatore, il giorno seguente il si sarebbe accorto del mancato annullamento dei due bonifici, provvedendo, pertanto, a presentare reclamo scritto presso la Banca, nonché formale disconoscimento delle operazioni effettuate a suo nome;

che, con comunicazione del 21.11.2018, la Banca, svolti i controlli del caso, avrebbe declinato la propria responsabilità, riaddebitando la somma di € 19.900,00 al nonostante gli fosse stata precedentemente rifusa, "salvo buon fine" della pratica;

che il tentativo di conciliazione, avviato dagli odierni attori antecedentemente all'introduzione del presente giudizio, si sarebbe concluso con esito negativo.

Ritenendo di essere stato vittima di *phishing*, e specificatamente della peculiare truffa denominata "*man-in-the-browser*", gli attori adivano l'odierno Tribunale al fine di ottenere la condanna della convenuta alla rifusione delle somme erroneamente corrisposto a terzi ed il risarcimento del danno.

Si costituiva la con autonoma comparsa di risposta, chiedendo il rigetto della domanda e deducendo a propria difesa:

che l'accesso al servizio di *home banking,* previsto nel contratto sottoscritto dai clienti, sarebbe possibile solo per mezzo di valida autenticazione a tre fattori, comprensiva di due password statiche (codice utente e codice pin) e di una password dinamica (OTP), generata da apposita chiavetta token personale di tipo "O-Key";

che ulteriore presidio per la sicurezza degli utenti sarebbe l'invio automatico di un sms, tramite il sistema antifrode, contenente una quarta password temporanea (OTS) da immettere per autorizzare l'operazione, nell'eventualità di un'anomalia dei movimenti effettuati a nome del cliente;

che, dal controllo eseguito dalla Banca in sede di istruttoria, sarebbe emerso l'inserimento, da parte degli attori, sia del relativo codice utente e pin, sia di tre password dinamiche (OTP) generate dalla chiavetta token, sia infine di due pin temporanei (OTS) inviati via sms per confermare i bonifici istantanei da disporre in favore di terzi;

che tali condotte, ed in special modo l'ultima, integrerebbero gli estremi della colpa grave, determinando in capo agli attori la responsabilità dell'evento illecito e del danno patrimoniale subìto;

che, di converso, sarebbe esente da ogni responsabilità, avendo rispettato tutti gli *standard* di sicurezza previsti da contratto nell'erogazione del servizio di *home banking*, anche ai sensi del D. Lgs. 11/2010;

che, pertanto, non sussisterebbe alcun obbligo della Banca a rifondere ai clienti le somme fraudolentemente sottratte ad opera di terzi.

Istruita la causa documentalmente, il Giudice rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni, in occasione della quale la causa veniva trattenuta in decisione, con contestuale concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Tanto premesso in punto di fatto, osserva il Tribunale che la domanda proposta è infondata e deve essere rigettata.

Gli odierni attori, correntisti della ., citano in giudizio quest'ultima per il recupero della complessiva somma di € 19.900,00, erroneamente corrisposta a terzi per mezzo di due bonifici istantanei e per il conseguenziale risarcimento del danno.

A sostegno delle proprie ragioni asseriscono di aver ricevuto comunicazione mail apparentemente inviata dalla Banca e di aver agito come ivi richiesto, attivandosi in tempo per l'annullamento dei bonifici.

Dal canto suo, la convenuta deduce in via principale la propria mancanza di responsabilità, in quanto la condotta tenuta dai correntisti integrerebbe gli estremi della colpa grave.

Questi ultimi, infatti, oltre ad aver aperto un link proveniente da una mai grossolanamente falsa, in quanto redatta incorrendo in macroscopici errori grammaticali, avrebbero poi immesso le proprie credenziali, segnatamente codice utente, pin e tre password temporanee ("OTP"), autorizzando in tal modo i bonifici a favore di terzi ignoti.

Soprattutto, gli attori avrebbero poi confermato l'autorizzazione alle suddette operazioni via sms, inserendo ancora una volta due password numeriche temporanee ("OTS") inviate automaticamente in conformità al protocollo di sicurezza della Banca, attivatosi proprio al fine di verificare la genuinità dei movimenti in corso, in quanto ritenuti di dubbia legittimità dal sistema informatico della convenuta.

Le eccezioni di parte convenuta sono condivisibili.

Richiamando la giurisprudenza di legittimità, infatti, si ha che *"la responsabilità della banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, con particolare riguardo alla verifica*

della loro riconducibilità alla volontà del cliente mediante il controllo dell'utilizzazione illecita dei relativi codici da parte di terzi, ha natura contrattuale e, quindi, va esclusa solo se ricorre una situazione di colpa grave dell'utente" (Cass., sez. VI, ord. 26916/2020).

Più in particolare, proprio in tema di *phishing*, si registra una recentissima pronuncia della Suprema Corte di Cassazion, la quale, nel delineare il dovere di diligenza gravante sul correntista, ha precisato che "*non può dubitarsi del comportamento decisamente imprudente e negligente del danneggiato, il quale aveva digitato i propri codici personali (verosimilmente richiestigli con una e-mail fraudolenta), in tal modo consentendo all'ignoto truffatore di successivamente utilizzarli, per effettuare una disposizione di bonifico dal conto del danneggiato*" (Cfr. Cass. Civ. sez. I, 13/03/2023, n.7214).

Tanto è avvenuto nel caso di specie, emergendo dall'esame della documentazione prodotta dalle parti l'avvenuta ricezione, da parte del , di una mail contenente un link di rinvio ad una maschera di *login,* nella quale lo stesso ha, per sua stessa ammissione, inserito il codice utente, il pin e la password temporanea di tipo OTP, quest'ultima per tre volte.

Peraltro, il giudizio di grave negligenza della condotta tenuta dal è ulteriormente corroborato dal fatto che, a seguito dell'attivazione del protocollo di sicurezza antifrode, furono inviati sul cellulare dell'utente due sms di conferma dell'operazione, tramite inserimento di un ulteriore codice temporaneo, denominato OTS.

Tanto si ricava dal dettaglio delle tracciature, allegate dalla convenuta in comparsa di costituzione risposta, e dalla riproduzione fotografica degli sms ricevuti, che in questo senso costituiscono il documento di prova – incontestato – più eloquente.

Dal tenore letterale dei messaggi, infatti, è possibile ricavare l'oggetto delle operazioni in procinto di essere autorizzate, tese chiaramente ad disporre (e non a revocare), tramite l'inserimento di password numeriche temporanee, due bonifici del valore di € 14.950 e di € 4.950,00 in favore di un determinato soggetto, tale "*m Constantin*" nel primo messaggio e "*ma constantin*" nel secondo.

Viene dunque in rilievo il contributo decisivo e gravemente colposo degli attori nell'aver determinato l'operazione fraudolenta a proprio danno, la quale non si sarebbe realizzata ove gli stessi, utilizzando un pur minimo grado di diligenza, si fossero astenuti dal comunicare il codice numerico, univocamente finalizzato ad "*autorizzare*" – e non revocare – i pagamenti.

In altre parole, ritiene questo Tribunale che debba configurarsi colpa grave dell'utente il quale, pur reso edotto del fatto che inserendo una determinata stringa numerica avrebbe autorizzato un bonifico in favore di terzi, aveva comunque immesso tale codice nella maschera creata dal truffatore sul sito *internet* richiamato dall'*e-mail*, essendo quello appena

descritto un comportamento che vìola quel minimo grado di diligenza riconoscibile da chiunque.

D'altra parte, la Banca convenuta ha correttamente assolto l'onere probatorio, su di essa incombente anche ai sensi del D. Lgs. 11/2010, producendo dettagliata documentazione attestante la riconducibilità delle operazioni alla volontà – o, in subordine, alla grave negligenza – del cliente.

Trattasi, come noto, di una responsabilità oggettiva posta a carico dei prestatori del servizio, i quali, per poterne andare esenti, devono dimostrare non soltanto di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, ma anche di aver osservato quella diligenza qualificata *ex* art. 1176 c.c., fornendo la prova positiva di una causa esterna ad essi non imputabile che, per imprevedibilità ed inevitabilità, è sfuggita alla loro sfera di controllo.

Sicché, la responsabilità oggettiva del prestatore di servizi incontra un limite laddove venga accertata la condotta gravemente colposa dell'utente, come è avvenuto nel caso di specie, in quanto l'evento fraudolento è stato reso possibile proprio grazie al contributo decisivo degli attori, nonostante i presidi di sicurezza predisposti dal sistema antifrode di come l'autenticazione a tre fattori e l'ulteriore invio automatico degli sms di conferma.

La sussistenza della colpa grave in capo ai correntisti, in definiva, impone il rigetto delle domande da essi proposte, precludendo il diritto alla ripetizione delle somme versate al beneficiario del bonifico, nonché al ristoro del danno subìto.

In applicazione del principio di soccombenza, gli attori devono essere condannati alla rifusione, in favore della convenuta delle spese di lite, da liquidarsi in misura pari ai valori minimi previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore di riferimento.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

I) rigetta le domande proposte da e ,

II) condanna gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta ., che vengono liquidate in € 2.540,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma il 09/04/2023.

il Giudice

dott. Stefano Iannaccone